



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 19-05-14

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	CECCARELLI ELISABETTA	P
FORNARI FEDERICO	P	SPATERNA RODOLFO	P
COVA ELISA	P	TABORCHI MARIO	P
GIANANGELI CRISTINA	P	BRUNELLI FABRIZIO	P
PALTRICCIA FRANCESCO	A	MERLI LUCA	P
CASTELLANI DEBORA	P	GIRALDO MARIA CHIARA	A
RAICHINI MASSIMILIANO	A	CHECCOBELLI SIMONETTA	P
BOCCIO EMANUELA	P	BIANCHI PAOLA	P
SISANI SARA	P		

Partecipa il Vice Segretario Generale DANIELA VINCENZINI

Presenti n. 14 - Assenti n. 3 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dal citato articolo del regolamento e riportati nell'allegato 1 alla presente deliberazione, sono di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2014 (€)
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico	194.426,86
Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente, ufficio tecnico	812.890,53
Polizia locale	608.194,04
Istruzione pubblica	1.126.491,18
Necroscopico e cimiteriale	227.375,32
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica	941.860,38
Protezione civile	30.385,39
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	306.321,32
Totale	4.247.945,03

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,81%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,30%
Aliquota unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a "canone concordato"	0,51%
Aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'ATER della regione Umbria a canone sociale	0,51%
Aliquota per le unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A) di cui alla deliberazione del C.C. n. 61/2005	
- non appartenenti alla categoria catastale D	0,50%
- appartenenti alla categoria catastale D	0,76%

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- che tutte le fattispecie appena richiamate non invece esenti dalla TASI;
- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 05/05/2014, di proposta delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5
2) unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	1
3) abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e	3,3

A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	
4)altri immobili	2,5

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate definite dal regolamento comunale IMU, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni, graduate sulla base della rendita catastale dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale:

Importo rendita catastale	Importo detrazione
fino ad € 350,00	€ 120,00
oltre € 350,00 fino a € 550,00	€ 75,00
oltre € 550,00	€ 55,00

La detrazione compete esclusivamente nell'ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del possessore residente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare è inferiore o pari ad € 15.000,00. Per poter fruire della detrazione il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento del tributo, l'attestazione ISEE riferita all'anno precedente.

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e fattispecie equiparate	3,3 per mille	Escluse	3,3 per mille	6 per mille
Altre ipotesi escluse/ esenti da IMU	2,5 per mille	Escluse/esenti	2,5 per mille	10,6 per mille
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	2,5 per mille	3 per mille	5,5 per mille	6 per mille
Abitazioni locate a canone concordato	2,5 per mille	5,1 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Abitazioni ATER	2,5 per mille	5,1 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati centri storici	1 per mille	5 per mille / 7,6 per mille	6 per mille/8,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati categoria	2,5 per mille	7,6 per mille	7,6 per mille	7,6 per mille statale

D		statale 0,5 per mille comunale	statale 3,0 per mille comunale	3,0 per mille comunale
Altri immobili	2,5 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille	Esenti	0,5 per mille	2 per mille

- l'incremento dell' aliquota prevista per l'abitazione principale oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento è destinato anche al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 3.220.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 75,80%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 3.220.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 4.247.945,03
Differenza (B-A)	€ 1.027.945,03
Percentuale di finanziamento dei costi (1-(B-A) / B)	75,80 %

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito dalla L. 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce inoltre che, per l'anno 2014, il comune deve provvedere all'invio della deliberazione, in via telematica, entro il 23/05/2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, evidenziando che, in mancanza, per gli immobili destinati ad abitazione principale, il versamento è effettuato in unica rata entro il termine del 16/12/2014, mentre per quelli diversi dall'abitazione principale, ove il Comune non adotti la deliberazione anzidetta entro il 31/05/2014, il versamento della prima rata del tributo è effettuato con riferimento all'aliquota di base prevista dalla legge;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla TASI in tempo utile per consentire il rispetto del termine di invio sopra indicato;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino*

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- l'art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che:”..il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____ ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO il dibattito di cui al precedente ordine del giorno n.3

Con Voti favorevoli 11
3 contrari (Merli, Checcobelli e Bianchi)
0 Astenuti

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5
2)unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	1
3)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	3,3

4)altri immobili	2,5
------------------	-----

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate definite dal regolamento comunale IMU, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni, graduate sulla base della rendita catastale dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale:

Importo rendita catastale	Importo detrazione
fino ad € 350,00	€ 120,00
oltre € 350,00 fino a € 550,00	€ 75,00
oltre € 550,00	€ 55,00

La detrazione compete esclusivamente nell'ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del possessore residente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare è inferiore o pari ad € 15.000,00. Per poter fruire della detrazione il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento del tributo, l'attestazione ISEE riferita all'anno precedente.

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è destinato anche al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

DELIBERA ALTRESÌ

Con Voti favorevoli 11

3 contrari (Merli, Checcobelli e Bianchi)
0 Astenuti

- 7) di dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza indicate in premessa.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to DANIELA VINCENZINI

IL PRESIDENTE
F.to FEDERICO FORNARI

Pubblicazione Albo Pretorio n. 902 del 23-05-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **23-05-14** al **07-06-14** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 23-05-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 26-06-14



IL Vice Segretario Generale
VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,
il giorno 19-05-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 23-05-14



IL Vice Segretario Generale
DANIELA VINCENZINI